

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/589 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 per quanto riguarda l'elenco delle aree delimitate per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) («organismo nocivo specificato») all'interno di determinate aree delimitate, nonché l'elenco delle zone nell'Unione soggette a tali misure.
- (2) Dall'adozione di tale regolamento la Grecia, la Francia, la Croazia e l'Italia hanno effettuato indagini a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in determinate aree delimitate dei loro territori istituite al fine di eradicare l'organismo nocivo specificato. Tali indagini hanno tuttavia dimostrato che l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato in tali aree delimitate non è più possibile.
- (3) La Grecia, la Francia, la Croazia e l'Italia dovrebbero quindi essere autorizzate ad applicare misure per il contenimento di tale organismo nocivo in tali aree delimitate.
- (4) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione, dell'11 ottobre 2022, che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1927/oj)

